

# **STATUTO dell' Organizzazione di Volontariato IL FOCOLARE**

## **Art. 1 – Costituzione**

**1.1** E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "IL FOCOLARE" che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato.." e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

**1.2** L'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato consentirà all'associazione di diventare Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e di avvalersi della definizione "O.n.l.u.s." da utilizzare in qualunque tipo di documentazione, marchio o simbologia.

**1.3** I contenuti e la struttura dell' organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' organizzazione stessa.

**1.4** La durata dell' organizzazione è illimitata .

**1.5** L' organizzazione ha sede in VIGEVANO, Via Brescia n°22.

**1.6** Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

## **Art. 2 – Finalità**

L' organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**2.1** L' organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità: creare una rete di solidarietà tra soggetti deboli del tessuto sociale, giovani, anziani e famiglie, che permetta a tutti loro di sostenersi e di aiutarsi nei bisogni concreti della vita quotidiana. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l' organizzazione si propone di:

- far incontrare tra loro giovani, anziani e famiglie per una migliore cooperazione, per creare esperienze di rete favorendo il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nelle attività di cura familiare;
- promuovere, attivare e sostenere esperienze formative, educative e ricreative per i giovani, i fidanzati, gli sposi, i genitori e per tutti gli altri soggetti coinvolti nell'ambiente familiare;
- sostenere ed incentivare progetti di solidarietà che coinvolgono le famiglie (tra cui anche adozione, affido, accoglienza, ecc);
- promuovere, sostenere e sviluppare progetti a favore di giovani, anziani e famiglie in situazione di difficoltà sociale, psicologica, educativa, sanitaria ed economica;

**2.2** Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

**2.3** L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

**2.4** L'organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 3 - Ammissione all' organizzazione**

**3.1** Sono aderenti dell'Organizzazione di Volontariato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di organizzazione che fosse stabilita dall'Assemblea. Si riconoscono quattro tipi di aderenti:

- a) aderenti fondatori;
  - b) aderenti ordinari;
  - c) aderenti onorari;
  - d) aderenti sostenitori;
- 
- a) Sono aderenti fondatori tutti coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e sottoscrivono le quote associative.
  - b) Sono aderenti ordinari tutti coloro che condividendo le finalità dell'associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
  - c) Sono aderenti onorari tutti quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'organizzazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci, ne godono di elettorato attivo e passivo. Non sono tenuti alla sottoscrizione di quote associative.
  - d) Sono aderenti sostenitori tutti quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci, ne godono di elettorato attivo e passivo.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all' Organizzazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la

motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

#### **Art. 4 – Adesione all'organizzazione**

L'adesione all'organizzazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, ferma restando in ogni caso il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

#### **Art. 5 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

##### **5.1 Recesso**

Chiunque aderisca all'Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.

##### **5.2 Esclusione**

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall'articolo 7 del presente Statuto. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art. 6 - Organi sociali dell'Organizzazione**

Sono organi dell'Organizzazione:

l'Assemblea degli aderenti;  
il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Vicepresidente;  
il Segretario/Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:  
il Collegio dei Garanti.

## **Art. 7 - Assemblea degli aderenti**

### **7.1 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione di Volontariato ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall'Assemblea. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta (e/o via mail), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo (e/o alla mail) risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

### **7.2 Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

### **7.3 Votazioni**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del Bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria si rimanda all'art. 17 del presente Statuto.

### **7.4 Oggetto delle delibere assembleari**

L'Assemblea provvede a:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

- approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve costituite durante la vita dell'Organizzazione, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

## **Art. 8 – Consiglio Direttivo**

### **8.1 Costituzione**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **8.2 Convocazione, validità e votazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta (e/o via mail) del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo (e/o alla mail) risultante dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio**

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell'attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente (o più Vice Presidenti ) e il Segretario/Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

### **ART. 9 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

### **ART. 10 – Il Vicepresidente**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente (dal più anziano in età se presenti più Vice Presidenti), che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



## **ART. 11 – Il Segretario/Tesoriere**

Il Segretario/Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Il Segretario/Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del libro degli aderenti. Coadiuva il Presidente nella tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri.

## **Art. 12 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## **Art. 13 – Proventi e oneri dell'Organizzazione**

**13.1** I proventi dell'Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi per servizi, proventi da convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.

**13.2** Gli oneri dell'Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.

**13.3** I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

## **Art. 14 – Bilancio**

L'esercizio economico dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, come disciplinato dall'articolo 7 del presente Statuto. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Organizzazione a spese del richiedente.

### **Art. 15 – Avanzi di gestione**

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 16 - Responsabilità ed assicurazione**

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Art. 17 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione**

**17.1** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in prima convocazione o la presenza di almeno la metà degli aderenti in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**17.2** Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

### **Art. 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, la legge regionale n.1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato..", al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Vigevano, 24 aprile 2013

- GARZIA ANTONIO \_\_\_\_\_;
- RAMPI MICHELA \_\_\_\_\_;



- ZINI ILARIA \_\_\_\_\_;
- CASTANO GIUSEPPE LEONE \_\_\_\_\_;
- DIANA GIOVANNA \_\_\_\_\_;
- MOTTA MASSIMO \_\_\_\_\_;
- GILARDI PAOLA \_\_\_\_\_;
- ZINI DIEGO \_\_\_\_\_;
- FERRERI LUISA \_\_\_\_\_